



Seconda Università degli Studi di Napoli

Rip.Pers.

IL RETTORE

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate su propri fondi dalle Strutture Autonome e Decentrate della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 2963 del 26.10.2006 e modificato con D.R. n. 872 del 28.03.2008;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, così come modificato da ultimo dalle Leggi n. 69 del 18.06.2009 e n. 102 del 03.08.2009, relativo al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo e di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, così come modificato dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 relativo all'utilizzo del lavoro flessibile;

VISTI altresì i commi 18 e 54, dell'art. 3, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) relativi ai nuovi obblighi di pubblicità dei predetti incarichi;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in data 16.07.2009 concernente quesiti in materia di contratti di lavoro flessibile;

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 2180 del 07.06.1996, e successivamente modificato ed integrato da ultimo con D.R. n. 1241 del 07.05.2009 ed in particolare l'art. 80, comma 1-ter che prevede, peraltro, che le modifiche che si rendono necessarie ai Regolamenti di Ateneo, per effetto della sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato del Rettore;

RITENUTO necessario adeguare la predetta regolamentazione di Ateneo alla sopracitata normativa sopravvenuta;

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:

Art. 1) Sono modificati gli articoli 2, 3, 5, 8, 9 10 e 11 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate su propri fondi dalle Strutture Autonome e Decentrate della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 2963 del 26.10.2006 e succ. modif. ed integr..

Art. 2) Il citato Regolamento, integrato con le suddette modifiche riportate in grassetto, è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante; lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione ed è pubblicato mediante affissione agli Albi di Ateneo.

Caserta, 13 GEN 2010

Sb/mf

IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)

IL RETTORE
Prof. Francesco Rossi

**Regolamento per la disciplina delle procedure comparative
per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
adottate dalle Strutture Autonome e Decentrate della Seconda Università degli
Studi di Napoli su propri fondi**

**ART. 1
(Definizione)**

Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dalle Strutture Autonome e Decentrate della Seconda Università degli Studi di Napoli su propri fondi per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso le Strutture medesime.

Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 2
(Campo di applicazione)**

Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è possibile, in via eccezionale, per soddisfare esigenze cui le Strutture di Ateneo non possono far fronte con personale già in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, deve corrispondere **alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Università**, ad obiettivi, progetti e attività specifiche e determinate, **coerentemente con le funzioni istituzionali proprie della Struttura conferente**;

b) la Struttura deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo, sia per carenza di personale idoneo sia per impossibilità di distrarre il personale già in servizio dall'assolvimento delle attività e delle funzioni a cui è già preposto;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Le assunzioni mediante la stipula di tali contratti possono avvenire, in ogni caso, solo su fondi autonomi della Struttura interessata, nell'ambito dell'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti da svolgersi presso i Dipartimenti e le altre Strutture interessate o derivanti da contratti con istituzioni comunitarie o internazionali ovvero da contratti con le imprese -cd. conto terzi, i cui oneri non risultano a carico del fondo di finanziamento ordinario delle università.

**ART. 3
(Modalità di individuazione dei collaboratori)**

La richiesta di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere presentata al Responsabile della Struttura interessata (Dipartimenti, Centri Interdipartimentali ed Interuniversitari con sede presso la SUN e le altre Strutture di Ricerca, Strutture didattiche con propria autonomia) a cura dei Responsabili delle singole

iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore.

Il richiedente dovrà indicare:

- 1) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuati nel suo contenuto caratterizzante;
- 2) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
- 3) il profilo professionale e le caratteristiche *curricolari* richieste, tra cui in particolare **i seguenti requisiti**:

a) il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta che deve possedere il collaboratore;

ovvero

b) **il requisito della maturata esperienza nel settore di interesse connesso alle attività oggetto dell'incarico che deve possedere il collaboratore, nel caso di co.co.co. per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 2;**

4) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Ateneo;

5) la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico della Struttura interessata, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.

Il Responsabile della Struttura, previa verifica della disponibilità dei fondi a carico della Struttura stessa, nonché dell'impossibilità di far fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, mediante utilizzazione delle risorse umane in servizio presso la Struttura medesima, provvederà, **a seguito di apposita delibera dell'Organo Collegiale della Struttura interessata**, all'espletamento delle procedure amministrative conseguenti.

ART. 4

(Modalità di accesso alle collaborazioni)

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa devono essere affidati con procedura comparativa.

La selezione, indetta con provvedimento del Responsabile della Struttura interessata, limitatamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa da prestare presso le strutture decentrate dell'Amministrazione centrale, avviene per soli titoli o per titoli e colloquio.

L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo della Struttura interessata e sul sito Web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

ART. 5

(Bando di selezione)

Il bando di ciascuna procedura selettiva deve **indicare**:

- 1) i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- 2) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- 3) i titoli e i requisiti richiesti, tra cui in particolare:

• **nel caso di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), in riferimento al requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria:**

a. diploma di laurea magistrale LM (da intendersi laurea specialistica (LS) o laurea rilasciata ai sensi del vecchio ordinamento) strettamente correlato al contenuto della prestazione richiesta;

b. esperienze lavorative nel settore di interesse connesso alle attività oggetto dell'incarico che deve possedere il collaboratore;

ovvero

c. diploma di laurea triennale e master almeno di 1° livello strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta ;

d. esperienze lavorative nel settore di interesse connesso alle attività oggetto dell'incarico che deve possedere il collaboratore;

• **nel caso di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera b), l'esperienza lavorativa maturata nel settore di interesse connesso alle attività oggetto dell'incarico che deve possedere il collaboratore;**

4) le modalità selettive previste (titoli e/o titoli e colloquio);

5) l'indicazione delle materie dell'eventuale colloquio;

6) il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 20 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 20 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione all'Albo della Struttura interessata e sul sito Web dell'Ateneo;

7) il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore;

8) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell'eventuale prova orale, dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti indicati nel bando di selezione.

ART. 6

(Commissione di valutazione)

La Commissione di valutazione è nominata con atto del Responsabile della Struttura interessata ed è formata da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un'ulteriore unità di personale appartenente almeno alla categoria C dell'area amministrativa.

ART. 7

(Modalità e criteri della selezione)

La Commissione effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio ovvero, in casi congruamente motivati, mediante la sola valutazione dei titoli.

Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio un punteggio massimo di 100 punti, da ripartire in punti 40 per i titoli ed in punti 60 per il colloquio.

Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 42/60.

I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:

- titoli culturali ;

- titoli professionali, tra cui rientra esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.

La valutazione dei titoli è effettuata e resa nota ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

Nel caso di selezione per soli titoli, l'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla Commissione, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

In tale ipotesi, la idoneità si consegue se il candidato ottiene un punteggio di almeno 60/100.

ART. 8

(Formazione della graduatoria)

La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della Struttura interessata. Di essa è data pubblicità mediante affissione all'Albo della Struttura interessata **e sul sito Web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.**

ART. 9

(Stipula del contratto)

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto individuale di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale contratto individuale, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il vincitore ed il Responsabile della Struttura interessata, dovrà prevedere, in ogni caso, l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo e il luogo di espletamento dell'attività.

E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto e/o di funzioni ordinarie, nonché di utilizzare i collaboratori come lavoratori subordinati.

All'atto della stipula del contratto, il collaboratore dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Gli incarichi di collaborazione, **ove vi sia un motivato interesse**, possono essere prorogati soltanto qualora i progetti per i quali sono stati stipulati i contratti sono stati a loro volta prorogati **ovvero fino al completamento dei progetti medesimi nel caso di ritardi non imputabili al collaboratore.**

Ai sensi della normativa vigente, i contratti di cui al presente Regolamento devono essere pubblicati, a pena di inefficacia, sul sito Web dell'Ateneo a cura del Responsabile della Struttura interessata, con indicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

ART. 10

(Adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi ed obblighi di comunicazioni e pubblicità)

I soggetti che svolgono attività di collaborazione hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS all'inizio dell'attività di collaborazione.

Il Responsabile della Struttura interessata provvederà, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale **ed assicurativa**, a rispettare gli obblighi previsti per il committente.

Il Responsabile della struttura interessata comunicherà, inoltre, all'Ufficio del personale competente la stipula di contratti di cui al presente Regolamento, nonché eventuali modifiche o proroghe degli stessi, al fine di consentire gli adempimenti connessi a ricognizioni ed informative dei rapporti in questione previsti dal vigente CCNL del Comparto Università.

In ogni caso, il Responsabile della struttura interessata è tenuto ad assolvere ogni ulteriore obbligo di comunicazione, anche agli organi esterni all'Ateneo, nonché di pubblicità ai sensi della normativa vigente.

ART. 11
(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del cod. civ. e ogni altra normativa vigente in materia **applicabile alle Università.**

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione dello stesso ed è pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo.